

ALLEGATO "A"
d.D.G. n. 1489/2022

CONSERVATORIO DI MUSICA
"VINCENZO BELLINI"
CALTANISSETTA

CONSERVATORIO DI MUSICA “V. BELLINI” CALTANISSETTA STATUTO

PRINCIPI GENERALI ED ATTIVITA' DEL CONSERVATORIO

Art. 1

Natura e finalità

1. Il Conservatorio di musica “V. Bellini” di Caltanissetta, di seguito denominato Conservatorio, è un’istituzione pubblica di Alta Cultura ed opera, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione e della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modificazioni, come sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, svolgendo correlate attività di produzione.
2. E’ dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.
3. Esso cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Promuove, a livello nazionale ed internazionale, la ricerca e ne favorisce lo svolgimento, ad essa collegando le diverse attività didattiche. Concorre alla formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale e artistica, garantendo la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio ed organizzando propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento allo studio.
4. Il Conservatorio adegua a tali principi il proprio ordinamento e le proprie strutture ed assicura la libertà d’insegnamento dei singoli docenti.

Art. 2

Attività

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’art.1, il Conservatorio si articola in strutture di formazione, di ricerca e di produzione:
 - a) programma attività adeguatamente qualificate rivolte ad assicurare un’offerta formativa di Alta Cultura;
 - b) sostiene la ricerca promuovendo lo studio e l’approfondimento nel campo dell’Arte musicale e negli ambiti ad esso correlati;
 - c) organizza, come punto qualificante ed esplicativo della formazione ed in modo strettamente correlato ad essa, idonee attività mirate allo sviluppo della produzione artistica e musicale;
 - d) attua ogni altra iniziativa finalizzata al raggiungimento degli scopi di Alta Cultura previsti dal presente Statuto.
2. Nel porre in essere il sistema di strutture formative, di ricerca e produzione, di cui al precedente comma, il Conservatorio:
 - a) favorisce lo scambio dei saperi e delle conoscenze per la promozione della cultura musicale in genere, nei diversi aspetti e forme in cui questa arte si manifesta, senza pregiudizio alcuno riguardo ai periodi storici, ai generi, ai riferimenti culturali e territoriali, agli autori o esecutori;
 - b) tiene conto della realtà territoriale in cui opera e del suo patrimonio di cultura e tradizioni, sviluppando specificamente il decentramento delle attività didattiche sul territorio medesimo;
 - c) pone attenzione agli sviluppi della produzione musicale contemporanea realizzata anche a livello internazionale;
 - d) opera per individuare e rimuovere tutte le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne;
 - e) disciplina:

- 1) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
- 2) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
- 3) le modalità ed i criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'Istituzione; la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge 508/99 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) l'attività di orientamento e guida nelle scelte degli studenti, organizzando idonei servizi di tutorato;
- 5) le modalità e le procedure per le intese programmatiche e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti, associazioni ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;
- 6) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
- 7) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;
- 8) la propria articolazione nel territorio.

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 3

Organi del Conservatorio

1. Sono organi necessari del Conservatorio:

- Il Presidente;
- Il Direttore;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Consiglio Accademico;
- I Revisori dei conti;
- Il Nucleo di Valutazione;
- Il Collegio dei Professori;
- La Consulta degli Studenti.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. Con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

4. Per tutti i suddetti compensi, ove spettanti, e nel rispetto dei criteri generali fissati dalla normativa vigente, si stabilisce che l'organo competente a fissarne l'entità è il Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Il Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132, con particolare riferimento a quanto appresso precisato.

2. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. n° 132 del 28/2/2003. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

3. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Università e Ricerca entro una terna di soggetti designata dal Consiglio Accademico in possesso di alta qualificazione manageriale nonché di comprovata esperienza nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali.

4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 3 entro il termine di sessanta giorni antecedente la scadenza dell'incarico del Presidente uscente.

Il Ministro dell'Università e Ricerca provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 5

Direttore

1. I compiti, le funzioni ed i principi per l'elezione del Direttore sono stabiliti dall'art. 6 del Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132, con particolare riferimento a quanto appresso precisato.

2. Il Direttore e' responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.

Convoca e presiede il Consiglio Accademico.

3. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione di prima e seconda fascia tra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge 508/99 e successive modifiche e integrazioni.

I requisiti per la nomina sono:

- • anzianità, nel ruolo di docente di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, di almeno 5 anni;
- • esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
- 4. Nell' ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi dell'art. 241 - comma 5- del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
- 5. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonchè, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del Decreto legislative 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo del Conservatorio.
- 6. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
- 7. Al Direttore è attribuita un'indennità' di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
- 8. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di Istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

1. I compiti, le funzioni e la composizione del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'art. 7 del Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132, con particolare riferimento a quanto appresso precisato.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti.

3. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: a. il Presidente;

b. il Direttore;

c. un Docente del Conservatorio, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;

d. uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;

e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Università e Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati;

4. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Università e Ricerca su designazione di enti anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell' Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca.

5. I Consiglieri di cui al comma - 3 lett. e), e comma - 4, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

6. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

7. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione.

In particolare:

- a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di gestione ed organizzazione, salvo quanto previsto dall' art. 14, comma - 1, lett. a) del Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132;

- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132, la programmazione della gestione economica dell'Conservatorio;

- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

- d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

8. La definizione dell'organico del personale di cui al superiore comma - 7, lettera d) è approvata dal Ministro dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica.

9. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 7

Consiglio Accademico

1. La composizione e le funzioni del Consiglio Accademico sono quelle stabilite dall'art. 8 del Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132, con particolare riferimento a quanto appresso precisato:

a) Il Consiglio Accademico è composto da nove membri e ne fanno parte, oltre al Direttore che lo presiede:

sei docenti con almeno tre anni di servizio di ruolo nel Conservatorio, eletti dal corpo docente;

due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

2. Il Consiglio Accademico:

a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 - lettera h). della legge 508/99 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;

e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2 - comma 7 - lett. e), della legge 508/99 e successive modifiche e integrazioni;

f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.

3. Per quanto attiene ai compensi, la disciplina è esplicitata all'ultimo comma dell'art. 3 del presente Statuto, cui si rinvia.

Art. 8

Revisori dei conti

1. La composizione e le funzioni del Collegio dei Revisori sono quelle stabilite dall'art. 9 del Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e

musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132, con particolare riferimento a quanto appresso precisato.

2. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all' art. 20 del Decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 è effettuato da due Revisori dei conti, nominati con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

3. I Revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge.

4. I revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

5. Per quanto attiene ai compensi, la disciplina è esplicitata all'ultimo comma dell'art. 3 del presente Statuto, cui si rinvia.

Art. 9

Nucleo di Valutazione

1. La composizione e le funzioni del Nucleo di Valutazione sono quelle stabilite dall'art. 10 del Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132, con particolare riferimento a quanto appresso precisato.

2. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. 3. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare: 4. Il Conservatorio assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

- a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del Sistema Universitario e della ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

Art. 10

Collegio dei Professori

1. La composizione del Collegio dei Professori è stabilita dall'art. 11 del Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132, con particolare riferimento a quanto appresso precisato.

2. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'Istituzione.

3. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico coadiuvandolo con proposte da avanzare in riunioni da tenersi secondo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico o la metà più uno dei componenti il Collegio medesimo.

Art. 11

La Consulta degli Studenti

1. Compiti, composizione e funzioni della Consulta degli Studenti sono stabiliti dall'art. 12 del Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132, con particolare riferimento a quanto appresso precisato.

2. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di:

- tre, qualora il Conservatorio conti fino a cinquecento studenti;
- cinque fino a mille;
- sette fino a millecinquecento;
- nove fino a duemila;
- undici oltre duemila studenti.

3. Fanno parte inoltre della Consulta gli Studenti eletti nel Consiglio Accademico.

4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica ed ai servizi per gli studenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

TITOLO III STRUTTURA E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 12

Corsi di studio

1. Ai sensi della Legge 508/99, art. 2 - comma 5, il Conservatorio rilascia i diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

2. I corsi di studio offrono un ampio raggio di proposte formative. Le attività di formazione vengono correlate con la produzione e la ricerca.

3. Le strutture didattiche di formazione, produzione e ricerca, sono deliberate dal Consiglio Accademico, tenendo conto della normativa vigente e dovranno essere in sintonia con i principi enunciati nel regolamento didattico.

4. Il Consiglio Accademico potrà prevedere, in conformità ai regolamenti di cui all' art. 2 - comma 7 - della Legge 508/99, forme di convenzione collaborazione con Università o Istituzioni scolastiche.

Art. 13

Altre strutture

1. Il Conservatorio assicura la conservazione, valorizzazione, incremento e utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale.

2. Le modalità riferite all'accesso verranno stabilite dal Consiglio Accademico.

TITOLO IV STRUTTURE AMMINISTRATIVE E REGOLAMENTI

Art. 14

Uffici e organizzazione amministrativa

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore e del Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio Accademico, emana il Regolamento relativo all'organizzazione degli Uffici e dei servizi, cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio.

2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

Art. 15

Regolamenti

1. Il Conservatorio detta, in conformità alla vigente normativa e allo Statuto, le disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, dotandosi dei seguenti Regolamenti:

a) Il Regolamento Didattico, che disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge 508/99 e successive modifiche e integrazioni. Esso è sottoposto al Ministro dell'Università e Ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

Il Regolamento Didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b) Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132;

- b) Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità che disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 508/99 e successive modifiche e integrazioni. Il regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, e sottoposto all'approvazione del Ministro dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b) del Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132;

- c) Il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici di cui all'art. 14 del presente Statuto. Il regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, e sottoposto all'approvazione del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b) del Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. di cui al D.P.R. 28/2/2003 n. 132;

- d) Di ogni altro Regolamento, richiesto dalla Legge o funzionale alla organizzazione didattica, di ricerca o di produzione, al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Statuto.

2. I Regolamenti interni, non soggetti alla approvazione Ministeriale, sono adottati con Decreto del Presidente, previa delibera degli Organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

Disposizioni finali

1. Il calendario accademico è deliberato con Decreto del Direttore sentito il Consiglio Accademico. Possono essere previsti nel corso dell'anno accademico, nel rispetto dei principi enunciati dal Regolamento didattico, master-classes, seminari, convegni ed ogni altra programmazione deliberata dal Consiglio Accademico.

2. Tutte le deliberazioni previste nel presente Statuto debbono essere pubblicate all'Albo dell'Conservatorio.

3. Le modifiche del presente Statuto sono adottate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dalla Consulta degli Studenti.

4. Le modifiche approvate debbono essere trasmesse al Ministero dell'Università e Ricerca per la relativa approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia a:

- Legge 508/1999 di *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*” e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto Presidente della Repubblica, 28 febbraio 2003 n. 132 “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*” e successive modifiche ed integrazioni

- Tutta la normativa vigente in materia e future modifiche ed integrazioni.